

— Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 12:

«Art. 12. — Al principio di ogni anno sono designati, con decreto reale, il presidente e i consiglieri di ogni sezione, in modo però che in ciascuna sezione giurisdizionale almeno due e non più di quattro consiglieri siano mutati dalla composizione dell'anno precedente.

Ove manchi in qualche sezione il numero dei consiglieri necessario per deliberare, il Presidente del Consiglio supplisce con consiglieri appartenenti ad altre sezioni.»

19G00077

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 giugno 2019.

Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, lettera d) ricerca, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. (Decreto n. 450/2019).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 117 della Costituzione;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio triennale 2017-2019»;

Visto l'art. 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, «per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa, tra l'altro, relativi a: [...] c) ricerca [...]»;

Visto l'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha disposto che «il Fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033», per interventi, tra l'altro, nel settore «d) ricerca»;

Considerato che il predetto art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha inoltre stabilito che il Fondo debba essere ripartito sulla base dei criteri già stabiliti dal comma 140, dell'art. 1, della legge n. 232/2016, mediante l'adozione dei relativi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del Fondo stesso, entro il 31 ottobre 2018;

Vista la nota n. 3649 del 30 gennaio 2018, con cui il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso, al Ministero dell'economia e delle finanze le proposte di utilizzo del Fondo di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, di ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'allegato 1, lettera d), l'importo complessivo di euro 1.075.000.000, ripartito, per ciascun anno, dal 2018 al 2033 (*Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 28 del 2 febbraio 2019*);

Vista la sentenza della Corte costituzionale del 13 aprile 2018, n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 140, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 1529 del 12 giugno 2018 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, ex art. 1, comma 1072, legge 27 dicembre 2017, n. 205;


Ravvisata, pertanto, la necessità di acquisire l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul riparto del Fondo di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, acquisita nella seduta del 17 aprile 2019 (repertorio atti n. 64/CSR del 17 aprile 2019);

Decreta:


Art. 1.

1. Le risorse stanziata a valere sulle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del



Paese di cui all'art. 1, comma 1072, lettera «d) ricerca» della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuite al MIUR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018 recante «Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205», pari ad euro 1.075.000.000,00 sono ripartite in base alla seguente tabella:

Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Importi in mln €																	
Interventi - Lettera d) ricerca	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	totale
ASI - programma cosmo Skymed di 2° generazione	4,64	7,28	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88
FIRST - Finanziamento per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica	0,00	0,00	0,00	5,23	6,62	8,86	8,54	9,64	15,74	25,16	28,90	27,24	22,86	27,21	20,19	21,93	228,12
FISR - Fondo integrativo speciale per la ricerca	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	25,00
CNR - Imposizione strategica nello sviluppo delle politiche scientifiche	6,00	25,00	26,00	18,00	20,00	20,00	22,00	28,00	35,00	42,00	45,00	50,00	60,00	60,00	70,00	70,00	597,00
INAF - Progetti internazionali CTA e SKA: consolidamento dei segmenti di ricerca e sviluppo in tecnologie innovative. Interventi di consolidamento strutturale	6,00	10,00	10,00	9,00	8,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	15,00	188,00
INFN - Progetto per l'integrazione delle infrastrutture calcolo scientifico di INFN e CINECA e la creazione di un Hub Europeo per i Big Data	3,00	4,00	4,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TOTALI PER ANNI	19,64	46,28	50,96	36,23	36,62	42,86	44,54	51,64	64,74	81,16	89,90	93,24	98,86	103,21	106,19	108,93	1.075,00



Art. 2.

1. Le risorse saranno erogate secondo le annualità indicate nella tabella di cui all'art. 1.

Roma, 4 giugno 2019

Il Ministro: BUSSETTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1-2698

19A04865

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 maggio 2019.

Attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2018/576 della Commissione relativa alle norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza applicati ai prodotti del tabacco.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE e, in particolare, l'art. 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che ha abrogato la direttiva 2001/37/CE;

Visto in particolare, l'art. 26, comma 2, del suddetto decreto legislativo, che prevede che con decreto del Mini-

stro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, è data attuazione agli atti di esecuzione della Commissione europea adottati ai sensi dell'art. 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/40/UE, per l'esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 16 della medesima direttiva 2014/40/UE;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/576 della Commissione europea del 15 dicembre 2017 relativa alle norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza applicati ai prodotti del tabacco adottata ai sensi degli articoli 16, paragrafo 2 e 25, paragrafo 2, della citata direttiva 2014/40/UE;

Vista la determinazione del direttore dell'Agenzia dogane e monopoli 28 agosto 2018 concernente le caratteristiche dei contrassegni di Stato da applicare sulle diverse tipologie delle unità di condizionamento dei tabacchi lavorati presenti sul mercato di vendita;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente l'ordinamento dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, ed in particolare l'art. 2, comma 5, lettera g) che conferisce a detto istituto il compito della fabbricazione dei contrassegni di Stato;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative».

Considerato che la direttiva 2014/40/UE dispone che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco immesse sul mercato rechino un elemento di sicurezza anti-manomissione, composto di elementi visibili e invisibili, allo scopo di facilitare la verifica dell'autenticità dei prodotti del tabacco, e ritenuto pertanto opportuno stabilire norme tecniche per un sistema di elementi di sicurezza;

Considerato che gli elementi di sicurezza, insieme al sistema per garantire la tracciabilità dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 15 della direttiva 2014/40/UE, disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, dovrebbero consentire il monitoraggio e un'esecuzione più efficace per garantire la conformità dei prodotti del tabacco alla direttiva 2014/40/UE;

Considerato che le norme tecniche per gli elementi di sicurezza dovrebbero tenere adeguatamente conto dell'elevato grado di innovazione che si registra in questo settore e consentire al contempo di verificare l'autenticità dei prodotti del tabacco in modo efficace;

Considerato che l'art. 16 della direttiva 2014/40/UE prevede che gli Stati membri siano liberi di consentire che i bolli o marchi di identificazione nazionale possano

